

CLAUSOLE GENERALI

(CONFORMI A QUELLE CONTENUTE NELLO SCHEMA DI INCARICO FIDUCIARIO TRASMESSO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO)

- 1) *Legislazione regolatrice* - L'intestazione a nome della FIDUCIARIA dei VALORI indicati nel contratto è effettuata a titolo fiduciario, in relazione all'attività che la fiduciaria svolge ai sensi della legge 23.11.1939 n. 1966 e del relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 22.04.1940 n. 531, ed eventuali norme integrative o sostitutive; pertanto i suddetti VALORI, pur essendo intestati alla FIDUCIARIA e dalla stessa amministrati in virtù del presente mandato, restano di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE; in relazione a quanto sopra il mandato si intende conferito senza rappresentanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.1705 del Codice Civile;
- 2) *Deposito dei VALORI* - La FIDUCIARIA depositerà i VALORI (qualora gli stessi siano strumenti finanziari in gestione accentrata, in regime di dematerializzazione o meno, ai sensi del Titolo II, Capo II del d.lgs. 58/1998, ovvero strumenti finanziari derivati anche OTC) affidati alla sua amministrazione presso le casse sociali delle società emittenti o di Banche, di gradimento della FIDUCIARIA salvo specifiche istruzioni del FIDUCIANTE, in apposito conto di amministrazione fiduciaria, con espressa facoltà di sub deposito, presso Monte Titoli S.p.A. o altri enti di deposito accentrato. La FIDUCIARIA provvederà, ove necessario e per i tempi strettamente necessari per le esigenze operative, a tenere depositati i VALORI ad essa affidati presso i propri uffici e/o presso altri soggetti, in conformità ad espresse disposizioni del FIDUCIANTE in tal senso e fino a revoca delle stesse.
- 3) *Modifiche* - Il FIDUCIANTE ha la possibilità di modificare in ogni momento i poteri conferiti e per quanto in tempo con la loro esecuzione, di revocarli, nonché la possibilità di impartire in ogni momento istruzioni per il relativo esercizio, con comunicazione scritta; è comunque in facoltà della FIDUCIARIA non accettare le istruzioni o sospendere l'esecuzione - dandone pronta comunicazione al FIDUCIANTE - qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge o pregiudizievoli alla sua onorabilità, professionale o alla sua operatività ed ai suoi diritti soggettivi, senza obbligo di fornire giustificazioni in merito e allorché le istruzioni non vengano comunicate per iscritto. Il FIDUCIANTE non potrà comunque operare direttamente a nome della FIDUCIARIA in relazione ai beni o diritti in amministrazione;
- 4) *Revoca* - Il FIDUCIANTE può revocare in ogni momento l'incarico alla FIDUCIARIA per tutti o parte dei beni o diritti e la FIDUCIARIA dovrà mettere a disposizione del FIDUCIANTE i VALORI di cui egli faccia richiesta compatibilmente con i tempi e le esigenze tecniche delle operazioni eventualmente in corso e delle eventuali obbligazioni contrattuali assunte dalla FIDUCIARIA per conto del FIDUCIANTE, previa pagamento di tutte le commissioni e le spese sostenute dalla fiduciaria.
- 5) *Disposizioni generali* - La FIDUCIARIA nell'esecuzione dell'incarico compirà per conto del FIDUCIANTE tutti gli atti di amministrazione dei VALORI affidati. La FIDUCIARIA potrà compiere tutti gli atti necessari e strumentali all'esecuzione dell'incarico e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvederà:
 - a) ad incassare **dividendi, utili, interessi**, premi, rimborsi di capitali ed ogni altro provento spettante ai VALORI come sopra affidati in amministrazione fiduciaria, salvo diverse istruzioni scritte del FIDUCIANTE. Quest'ultimo dovrà specificare – nel caso di possibilità alternative – il regime fiscale da richiedere: in particolare, in caso di **utili societari relativi a partecipazioni non qualificate**, in mancanza di istruzioni specifiche, **gli stessi saranno assoggettati all'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27 del DPR n. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni**;
 - b) ad assumere in amministrazione i VALORI provenienti da operazioni a titolo gratuito esenti da ogni onere;
 - c) ad assumere in amministrazione i VALORI derivanti da operazioni a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all'esercizio dei diritti non oltre il 10° giorno lavorativo anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa – contestualmente alle istruzioni – i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, resta salva la facoltà della FIDUCIARIA di esitare sul mercato al meglio i diritti per conto dell'interesse del FIDUCIANTE;
 - d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE, o della persona da lui designata, che dovranno pervenire per iscritto non oltre il 5° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea, purché alla FIDUCIARIA siano pervenute istruzioni del FIDUCIANTE per il deposito dei titoli almeno il 10° giorno anteriore.
 In assenza di tempestive specifiche istruzioni la FIDUCIARIA, nell'interesse del FIDUCIANTE ed allo scopo di consentirgli – nel limite del possibile – l'esercizio dei suoi diritti, è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a depositare i VALORI per l'assemblea ed è, comunque, obbligata ad astenersi dal partecipare all'assemblea stessa.
 Nel caso siano pervenute nello stesso termine istruzioni divergenti da parte dei titolari di altri rapporti fiduciari aventi per oggetto valori della stessa specie la FIDUCIARIA è manlevata da ogni responsabilità in ordine sia all'esercizio divergente dei diritti di voto sia in ordine alla mancata ammissione all'esercizio del voto stesso;
 Nei casi previsti dal punto precedente resta inteso che:
 - la FIDUCIARIA è tenuta a comunicare al FIDUCIANTE solo convocazioni di assemblee per le quali abbia ricevuto apposita comunicazione scritta almeno 5 giorni lavorativi prima della data prevista;
 - la FIDUCIARIA è pertanto esonerata dall'obbligo di qualsiasi verifica o ricerca o controllo sulla Gazzetta Ufficiale di avvisi di convocazione di assemblee;

Comitalia S.r.l. – Clausole Generali rev. 11
Allegato “ 1 “ al contratto principale

- la FIDUCIARIA, nel caso in cui un altro fiduciante le abbia conferito l’incarico di amministrare i VALORI della stessa società potrà esercitare il voto divergente ed in tal senso il FIDUCIANTE è consenziente ed esonera la FIDUCIARIA da ogni responsabilità in proposito;
- 6) *Svolgimento dell’incarico di vendita* – Nel corso dello svolgimento dell’incarico **il FIDUCIANTE non può autonomamente** compiere in nome della FIDUCIARIA atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI alla stessa affidati in amministrazione o provvedere a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti. Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi i VALORI affidati in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, all’esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo, previo rimborso delle spese e commissioni spettanti, fatte comunque salve le facoltà previste ai successivi punti. Le commissioni a favore della FIDUCIARIA per il suo intervento nell’operazione sono quelle previste nel tariffario parte seconda. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l’eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti VALORI o comporti il sorgere di un credito, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai VALORI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. E’ fatto divieto alla FIDUCIARIA di cedere il contratto a terzi. E’ fatto divieto al FIDUCIANTE cedere il presente contratto nonché farsi sostituire da un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto; **è tassativamente esclusa la possibilità di vendere quote mediante l’intervento di un professionista. La FIDUCIARIA è autorizzata ad effettuare le operazioni di cui sopra unicamente tramite atto notarile.** La FIDUCIARIA non può vendere direttamente con dilazioni di pagamento, anche se garantita.
 - 7) *Svolgimento dell’incarico di acquisto o sottoscrizione* – Il FIDUCIANTE **ha l’obbligo di anticipare i mezzi necessari** per lo svolgimento degli incarichi; La FIDUCIARIA non potrà eseguire le istruzioni ove i mezzi necessari per lo svolgimento dell’incarico non le siano stati messi tempestivamente a disposizione (o su un conto corrente appositamente aperto o con assegno circolare alla controparte), essendo tassativo l’obbligo del FIDUCIANTE di anticipare i mezzi occorrenti alla FIDUCIARIA per lo svolgimento dell’incarico ovvero prestare garanzie ritenute idonee. La FIDUCIARIA non può acquistare direttamente con dilazioni di pagamento, anche se garantita. La FIDUCIARIA comunque si riserva la facoltà di non accettare le istruzioni o di sospenderne l’esecuzione – dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE – qualora esse, secondo il suo apprezzamento, appaiano contrarie a norme di legge, regolamentari, pregiudizievoli della sua onorabilità e professionalità, non conformi alla sua operatività o comunque, lesive dei suoi diritti soggettivi; **è tassativamente esclusa la possibilità di acquistare quote mediante l’intervento di un professionista. La FIDUCIARIA è autorizzata ad effettuare le operazioni di cui sopra unicamente mediante atto notarile.**
 - 8) *Azioni giudiziarie* - Eventuali azioni giudiziarie o l’attivazione di procedure arbitrali nei confronti di terzi connesse ai VALORI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi scritti tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA; nel caso in cui la FIDUCIARIA sia chiamata a resistere in giudizio o nell’ambito di procedure arbitrali o ad aderire a tentativi di conciliazione dinanzi agli organismi preposti, ne darà informativa al FIDUCIANTE: in caso di mancato accordo scritto tra FIDUCIANTE e FIDUCIARIA in ordine all’esercizio del diritto di difesa o di adesione ai tentativi di conciliazione, o nel caso in cui il FIDUCIANTE non metta a disposizione i fondi necessari con le modalità e nei termini che gli indicati dalla FIDUCIARIA, la FIDUCIARIA avrà la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, di non costituirsi o di non aderire ai tentativi di conciliazione nonché di recedere dal mandato fiduciario.
 - 9) *Regole* - Qualora il FIDUCIANTE, nel corso dello svolgimento dell’incarico, abbia compiuto in nome della FIDUCIARIA, senza preventiva comunicazione e assenso di quest’ultima, atti di ordinaria o straordinaria amministrazione sui VALORI affidati in amministrazione alla stessa o abbia provveduto a regolare direttamente operazioni in nome della FIDUCIARIA effettuando o ricevendo pagamenti, la FIDUCIARIA stessa ha facoltà di recedere per giusta causa dal contratto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo, senza obbligo di preavviso, mediante raccomandata A.R. con effetto dal ricevimento della comunicazione da parte del cliente. L’eventuale messa in atto di operazioni da parte del FIDUCIANTE deve invece essere PREVENTIVAMENTE comunicata per iscritto alla FIDUCIARIA specificandone tutti i relativi dettagli, così da consentire a quest’ultima di compiere un’adeguata valutazione e di assicurare la trasparenza necessaria ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio. È consentito al FIDUCIANTE, unicamente con tassativo PREVENTIVO assenso della FIDUCIARIA, eseguire i trasferimenti di fondi direttamente dal proprio conto corrente al conto corrente della società partecipata, o viceversa, senza il passaggio dal conto corrente della FIDUCIARIA. Independentemente dall’esercizio della facoltà di recesso di cui sopra da parte della FIDUCIARIA, per tutti gli atti di cui al comma precedente compiuti dal FIDUCIANTE spetteranno alla FIDUCIARIA gli stessi corrispettivi che la stessa avrebbe ricevuto nel caso gli atti medesimi fossero stati posti in essere dalla FIDUCIARIA stessa su istruzioni del FIDUCIANTE secondo la corretta esecuzione del rapporto. E’ tassativamente stabilito che la FIDUCIARIA non rilascerà mai né fidejussioni né garanzie né comunque impegni da cui possano derivare obbligazioni per la FIDUCIARIA stessa;
 - 10) *Pluralità di FIDUCIANTI* - In caso di più FIDUCIANTI, l’incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei FIDUCIANTI ha diritto di chiedere l’adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l’adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i FIDUCIANTI. Pertanto, ogni disposizione per l’amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria, di revoca dell’incarico e di trasferimento totale o parziale dei VALORI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei FIDUCIANTI. Qualora prima dell’esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei VALORI, fino a che non Le vengano

comunicare istruzioni scritte, d'accordo fra tutti i FIDUCIANTI. Gli obblighi nei confronti della FIDUCIARIA sono assunti dai FIDUCIANTI in via solidale;

- 11) *Obblighi della FIDUCIARIA* - Salvo diverse disposizioni del FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate e le somme provenienti da eventuali vendite di titoli e diritti di opzione e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria e non immediatamente ritirata, su conti fiduciari aperti presso Aziende di Credito (conti che non potranno essere in alcun modo utilizzati per la gestione propria della FIDUCIARIA). Qualora in un congruo termine di giorni lavorativi non avvenga l'impiego o il ritiro delle somme come sopra depositate la FIDUCIARIA provvederà ad accreditare le predette somme su apposito conto fiduciario aperto esclusivamente in relazione al presente incarico. Per i conti fiduciari la FIDUCIARIA avrà cura di convenire con le Banche depositarie l'esclusione della compensazione di cui all'art. 1853 c.c. tra i saldi di ciascuno dei conti rubricati come fiduciari ed i saldi di ogni altro conto intrattenuto dalla FIDUCIARIA con la Banca. In caso di azioni giudiziarie attive o passive relative ai VALORI in amministrazione fiduciaria, la FIDUCIARIA si riserva di intervenire nelle medesime solo in seguito a specifici accordi con il FIDUCIANTE, in mancanza dei quali non è tenuta a nessun adempimento, salvo a quello di comunicare al FIDUCIANTE eventuali notifiche da parte di terzi, riservandosi in tal caso la facoltà di recedere immediatamente dal presente contratto con re interstazione dei VALORI al FIDUCIANTE;
- 12) *Esclusione dall'obbligo di riservatezza* - La FIDUCIARIA non è tenuta a rispettare l'obbligo di riservatezza circa il presente mandato e a non rivelare il nome del FIDUCIANTE nei seguenti casi:
- in tutti i casi previsti dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 231/2007);
 - in tutti i casi in cui speciali ragioni di salvaguardia o tutela della FIDUCIARIA lo richiedessero, ivi compresi, ad esempio, i casi in cui la mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE potesse causare sanzioni pecuniarie e/o penali alla FIDUCIARIA ed ai suoi amministratori, procuratori, rappresentanti o dipendenti, ovvero pregiudicare il buon nome della FIDUCIARIA stessa;
 - nei casi in cui pervenissero - o potessero pervenire - alla FIDUCIARIA - notifiche di carattere fiscale, quali ad esempio, avvisi di accertamento, di pagamento, di liquidazione, di ingiunzione di pagamento, cartelle esattoriali, avvisi di mora, avvisi o verbali di irrogazione di sanzioni, iscrizioni a ruolo, richieste di pagamento, verbali di contestazione di carattere valutario relativi al FIDUCIANTE in quanto effettivo proprietario dei VALORI in oggetto del presente mandato, per i quali la difesa della FIDUCIARIA o il riconoscimento della sue estraneità fossero compromessi o resi difficoltosi o impossibili dalla mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE; il FIDUCIANTE autorizza sin d'ora la FIDUCIARIA ad opporsi, a suo nome ma per conto del FIDUCIANTE stesso, agli atti innanzi indicati, a condizione che da parte del FIDUCIANTE vengano prestate adeguate garanzie; la FIDUCIARIA, previa sua insindacabile valutazione, può accettare o meno di dare esecuzione a detto incarico;
 - in tutti i casi in cui debba evitarsi la possibilità di configurare responsabilità civili o penali della FIDUCIARIA o dei suoi rappresentanti, procuratori, dipendenti o amministratori;
 - in tutti i casi in cui sia reso necessario a difesa della FIDUCIARIA od in cui alla FIDUCIARIA appaia evidente il vantaggio che potrebbe derivare allo stesso, ivi compresi i casi in cui il FIDUCIANTE, per qualsiasi ragione, non potesse o fosse comunque impedito a concedere le dovute autorizzazioni;
- 13) *Autorizzazione* - Il FIDUCIANTE, anche in riferimento alle norme introdotte ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche, si dichiara informato ed acconsente che il trattamento dei propri dati personali venga effettuato dalla FIDUCIARIA in esecuzione di obblighi legali (quali fatturazione, registrazione e tenuta della contabilità, gestione dell'archivio unico informatico) derivanti dalla legge, regolamento e normativa comunitaria vigente e futura, nonché in esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente mandato e delle successive istruzioni scritte impartite dal FIDUCIANTE, autorizzando altresì il trattamento di tali dati con sistemi manuali e/o automatizzati e acconsentendo alla comunicazione di detti dati, oltreché nei casi previsti dal presente contratto, ai soggetti che il mandante provvederà ad identificare nelle proprie istruzioni scritte;
- 14) *Recesso dal contratto* - Sia il FIDUCIANTE, sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente recedere dal presente incarico o rinunciare ad esso in qualunque momento, mediante lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a 15 giorni lavorativi, che decorrono dalla data di ricevimento della lettera raccomandata stessa. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i VALORI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest'ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le eventuali operazioni in corso. Ove il FIDUCIANTE non abbia provveduto a ritirare immediatamente i VALORI la FIDUCIARIA ne resterà semplice depositaria, senza alcun obbligo di amministrazione fino al loro ritiro. La FIDUCIARIA potrà comunque ritenere i VALORI (diritto di ritenzione) fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni comunque derivanti dal presente incarico, come semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione fino all'integrale soddisfacimento. Nel caso di recesso di una delle parti o nel caso di risoluzione o, comunque, di cessazione degli effetti del presente incarico, il FIDUCIANTE è obbligato a porre in essere tutti gli atti idonei a garantire il ri-trasferimento in capo a sé medesimo o il trasferimento ad altro soggetto, che dallo stesso venga indicato, dai VALORI affidati. Nel caso il FIDUCIANTE sia irreperibile (trascorsi 2 mesi dall'ultima raccomandata non ritirata o senza risposta), la FIDUCIARIA è sin da ora autorizzata a trasferire in capo al FIDUCIANTE i VALORI del contratto utilizzando le normative in vigore. L'inadempimento da parte del FIDUCIANTE al pagamento dei corrispettivi, delle spese e dei rimborsi entro 4 mesi dalla richiesta determinerà la risoluzione di diritto del presente incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e, comunque, giusta causa di recesso per la FIDUCIARIA fatto salvo, in ogni caso, il pagamento degli interessi di mora e il risarcimento del danno. In ogni caso la FIDUCIARIA è sin da ora autorizzata, trascorso detto tempo, a non svolgere più alcuna attività relativa al mandato del FIDUCIANTE inadempiente al pagamento dei corrispettivi.

- 15) *Responsabilità della FIDUCIARIA* - La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata dagli artt. 1218, 1710 e 1717 C.C.. La FIDUCIARIA, nell'esecuzione dell'incarico è autorizzata in via generale, a termine dell'art. 1717 2° comma C.C. e con gli effetti ivi previsti, a sostituire a sé altri per il compimento di atti ai quali non sia direttamente abilitata. Fuori da quest'ultima ipotesi e da quella in cui la sostituzione per il compimento di uno specifico atto e degli atti connessi sia stata espressamente autorizzata dal FIDUCIANTE, la FIDUCIARIA risponde all'operato del suo sostituto, a termine degli artt. 1228 e 2049 C.C.. La FIDUCIARIA non risponderà dei fatti, ivi compresi i ritardi e smarrimenti ascrivibili alle Aziende ed Istituti di Credito ad altri intermediari autorizzati per il tramite dei quali dovesse effettuare i trasferimenti di VALORI, ovvero delle Poste e/o altri vettori autorizzati;
- 16) *Manleva* - La FIDUCIARIA viene sollevata da qualunque onere di natura fiscale che derivi direttamente o indirettamente dall'esecuzione del presente incarico. Il FIDUCIANTE dichiara per sé, i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di manlevare la FIDUCIARIA da pregiudizi, danni, spese legali e comunque ogni tipo di onere che la stessa dovesse subire in relazione all'esecuzione dell'incarico, ed a rimborsare la FIDUCIARIA, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta da parte della medesima, le somme, imposte, tasse e spese inerenti o comunque derivanti dal presente mandato, di cui la FIDUCIARIA fosse chiamata a rispondere anche in via provvisoria;
- 17) *Invio documentazione* - Ove la FIDUCIARIA non invii di volta in volta la documentazione afferente ai singoli atti posti in essere per conto del FIDUCIANTE, la stessa provvederà a rendere conto al FIDUCIANTE medesimo dell'attività svolta con cadenza almeno annuale. La FIDUCIARIA ha l'obbligo di inviare, anche a mezzo posta elettronica, al FIDUCIANTE un rendiconto dell'attività con cadenza annuale e comunque contestualmente con l'addebito delle commissioni pattuite; in tale rendiconto la FIDUCIARIA provvederà a riportare la situazione della consistenza analitica dei valori in amministrazione, nonché le variazioni intervenute nel periodo di riferimento in relazione alle istruzioni eseguite;
- 18) *Vincoli* - La FIDUCIARIA si riserva di opporre al FIDUCIANTE e ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali comunque limitanti la libera trasferibilità dei VALORI oggetto dell'incarico siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento del conferimento dello stesso;
- 19) *Commissioni* - Alla FIDUCIARIA, per le prestazioni derivanti dal presente mandato, spetta il rimborso di tutte le spese vive sostenute, nonché un compenso sotto forma di commissione, che viene concordemente fissato dalle parti come tariffario annuo da calcolarsi sull'ammontare dei VALORI dichiarati dal FIDUCIANTE, con un minimo annuo di € 600,00.= + IVA così come da documento denominato “tariffario”; in caso di recesso del contratto per periodi inferiori all'anno, la commissione verrà ragguagliata alla durata, fermo restando, in ogni caso, il minimo annuo; qualora durante il corso dell'anno l'ammontare dei VALORI dovesse variare, il compenso potrà essere adeguato proporzionalmente; nell'importo sul quale viene calcolata la commissione devono essere compresi, oltre al valore nominale dei VALORI oggetto del mandato fiduciario, anche i finanziamenti soci effettuati a favore della società (sia infruttiferi che fruttiferi), i versamenti in conto capitale, nonché ogni altro credito, diritto, provento o frutto comunque riferibile al FIDUCIANTE in relazione ai VALORI oggetto del presente contratto; la commissione dovrà essere pagata ogni anno in via anticipata, e la prima volta all'atto della firma del presente mandato, con conguaglio alla fine dell'anno, sulla base delle variazioni del valore di riferimento derivanti da quanto sopra; in ogni caso le eventuali differenze a credito del FIDUCIANTE verranno liquidate o portate in detrazione in sede di pagamento della commissione per l'esercizio successivo; la commissione come sopra calcolata, come pure il minimo annuo, potrà essere adeguata, con decorrenza dalla data della richiesta, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT - costo della vita - maturato dalla data di sottoscrizione del presente contratto, e fermo restando quanto pagato per il passato; alla FIDUCIARIA spetta, inoltre, in quanto escluso dalle commissioni sopra descritte, per la partecipazione in assemblee, un compenso così come stabilito dai punti specifici dell'allegato tariffario. Tali compensi saranno adeguati con i criteri e le modalità sopra specificati; In caso di mancato pagamento da parte del FIDUCIANTE delle commissioni e spese dovute entro sessanta giorni dalla data della richiesta, come pure in relazione di ogni altra ragione di debito del FIDUCIANTE nei confronti della FIDUCIARIA, resta inteso che la FIDUCIARIA avrà la facoltà di addebitare al FIDUCIANTE, sugli importi non pagati o pagati in ritardo, un interesse compensativo nella misura dell'EURIBOR 3 mesi più 6 punti, a decorrere dalla data indicata nella richiesta, senza necessità di formale costituzione in mora del FIDUCIANTE;
- 20) *Termini* - Tutti i termini, previsti in giorni, nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato;
- 21) *Collaboratori* - La FIDUCIARIA risponde altresì dell'operato dei propri ausiliari, di cui il FIDUCIANTE la autorizza senza limitazioni, ad avvalersi per l'esecuzione dell'incarico, ai sensi degli artt.1228 e 2049 del Codice Civile; diversamente, la FIDUCIARIA non risponde dell'operato di Banche o di altri intermediari o vettori cui vengano affidati i beni oggetto del presente incarico;
- 22) *Domiciliazione FIDUCIARIA* - Ogni dichiarazione comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo indicato dal FIDUCIANTE all'atto di conferimento dell'incarico o fatto conoscere successivamente per iscritto. In caso di più FIDUCIANTI, ove non sia indicato un indirizzo comune o impartite singole istruzioni particolari, la comunicazione eseguita ad uno solo di essi sarà operante con pieno effetto anche nei confronti degli altri. Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica alla FIDUCIARIA dovrà essere inviata per iscritto presso la sede legale in **Milano Corso Giuseppe Garibaldi n. 49**;
- 23) *Domicilio del FIDUCIANTE* - A tutti i fini del presente contratto, il FIDUCIANTE dichiara di eleggere domicilio e di voler ricevere ogni comunicazione ed ogni notifica all'indirizzo di cui all'incarico specifico. Pertanto ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA all'indirizzo sopra indicato. Parimenti, ogni variazione di detto indirizzo dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata ed avrà efficacia dal secondo giorno successivo a quello di ricevimento.

Comitalia S.r.l. – Clausole Generali rev. 11
 Allegato “ 1 “ al contratto principale

24) *Clausole contrattuali*

- a) Reati contro la P.A.: Il sottoscritto FIDUCIANTE dichiara e garantisce che ogni rimborso di capitale, finanziamento o mutuo di cui potrà chiedere alla FIDUCIARIA di procedere all’incasso a proprio nome non sarà realizzato dalla società erogante attraverso l’utilizzo di sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse. La FIDUCIARIA è sin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese, riservandosi altresì il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi Giudiziarie.
- b) Reato di riciclaggio: Il FIDUCIANTE dichiara e garantisce che la provenienza dei beni di cui chiede alla FIDUCIARIA di assumere l’amministrazione, ovvero forniti a titolo di provvista per l’acquisto dei beni stessi, non è illecita. La FIDUCIARIA è fin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese. La FIDUCIARIA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni nelle opportune Sedi Giudiziarie.
- c) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: La Società Fiduciante prende atto che la FIDUCIARIA non darà corso ad istruzioni che abbiano per oggetto partecipazioni nella Società Fiduciante stessa né nella sua controllante. La Società Fiduciaria prende altresì atto che l’esecuzione di eventuali ordini di acquisto o sottoscrizione di partecipazioni impartiti alla FIDUCIARIA sarà subordinata alla prova da parte della Società Fiduciante dell’inesistenza del controllo in capo alla società partecipanda. La FIDUCIARIA è sin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese, riservandosi altresì il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi Giudiziarie.
- d) Indebita restituzione dei conferimenti: Il sottoscritto FIDUCIANTE dichiara e garantisce che ogni rimborso di conferimento sociale di cui potrà chiedere alla FIDUCIARIA di procedere all’incasso a proprio nome non sarà realizzato dall’amministratore della società erogante in violazione dell’art. 2626 c.c.. La FIDUCIARIA è sin d’ora manlevata per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima dalla falsità delle dichiarazioni rese, riservandosi altresì il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi Giudiziarie.
 Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità ai sensi dell’art. 2626 c.c., dichiara e garantisce alla FIDUCIARIA che gli eventuali rimborsi del conferimento sociale spettante alla FIDUCIARIA, nella sua qualità di socia in nome proprio ma per conto di proprio/i FIDUCIANTE/I, non sono realizzati dalla società in violazione dell’art. 2626 c.c..
 Allega in proposito attestazione del Collegio Sindacale della società.
 Attesta che la FIDUCIARIA si riserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno nelle opportune Sedi Giudiziarie.
- e) Reati fallimentari: Il FIDUCIANTE dichiara di non esercitare attività d’impresa e si impegna a comunicare immediatamente alla FIDUCIARIA qualunque evento modificativo di quanto sopra. Diversamente, il FIDUCIANTE dichiara non essere stata avviata nei suoi confronti alcuna procedura concorsuale e di non versare in stato di insolvenza e si impegna a comunicare immediatamente alla Fiduciaria qualunque evento modificativo di quanto dichiarato. La FIDUCIARIA è fin d’ora manlevata per eventuali danni che dovessero derivare a quest’ultima in funzione della falsità delle dichiarazioni rese dal FIDUCIANTE, fermo il diritto della FIDUCIARIA di chiedere il risarcimento dei danni subiti a qualsivoglia titolo.

25) *Foro competente* - Per le controversie derivanti dall’applicazione e dall’interpretazione del presente contratto si elegge come competente in via esclusiva il foro di Milano.